

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 530/2019/R/EEL “INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA”

Con il presente documento il Gruppo A2A esprime le proprie osservazioni alle proposte illustrate dall’Autorità con il documento di consultazione in oggetto in tema di garanzie dovute dall’Utente del Trasporto ai fini dell’accesso alla rete.

Premessa

A2A condivide e accoglie con favore le auspiccate proposte di modifica e rafforzamento della disciplina delle garanzie di cui al Codice di Rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito CADE).

In particolare, si apprezzano gli **interventi finalizzati a rafforzare la qualità delle forme di garanzia ammesse** ai fini della conclusione del contratto di trasporto: con riferimento al Gruppo A2A le criticità riscontrate nell’attività di riscossione degli insoluti contabilizzati dagli Utenti del Trasporto sono, infatti, in gran parte riconducibili alla fragilità del sistema di garanzie ad oggi vigente, che contempla la presenza di alcuni istituti che si sono rivelati non sufficientemente tutelanti.

Con riferimento ai singoli spunti di consultazione, osserviamo quanto segue.

Contenimento dell’esposizione dell’impresa distributrice e riduzione dell’onerosità del sistema di garanzie

Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell’esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell’impresa distributrice per diffidare l’utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Non si intravedono criticità in relazione alla proposta di eliminazione della procedura di sollecito attualmente prevista dal CADE e conseguentemente ridurre l’esposizione finanziaria dell’impresa distributrice. Anche alla luce di quanto illustrato di seguito in merito ai tempi e alle modalità di invio della diffida, riteniamo, tuttavia, opportuno lasciare la facoltà, laddove l’impresa distributrice lo ritenesse opportuno, di poter comunque ricorrere alla procedura di sollecito bonario ferma restando la necessità che la stessa non determini un ampliamento delle tempistiche identificate ai sensi delle presenti proposte.

In relazione alle **modalità di invio della diffida**, anche alla luce delle semplificazioni dell’iter prospettate e delle conseguenti riduzioni delle tempistiche, riteniamo opportuno che il CADE precisi che la stessa venga inviata non solo per iscritto ma con modalità **tracciabili**, quindi tramite PEC o raccomandata in grado di garantire la tracciabilità della comunicazione.

Con riferimento, invece, alla riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per l'invio della diffida intravediamo alcune criticità. La tempistica prospettata, pari a 1 giorno lavorativo, non consente di accertare l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa distributrice, e la prassi delle società di vendita di effettuare il pagamento in corrispondenza della scadenza delle fatture di trasposto è diffusa, con il rischio di inviare diffide infondate.

Poiché ai fini dell'accertamento del pagamento sono necessari almeno 4/5 giorni lavorativi, si propone di considerare tali tempistiche.

Infine, relativamente alla nuova quantificazione dell'importo GAR per effetto delle nuove tempistiche prospettate, apprezziamo la riduzione degli importi in relazione al rafforzamento delle forme ammissibili, riteniamo tuttavia opportuno precisare come permanga il *gap* tra l'esposizione finanziaria dell'impresa distributrice e il valore degli importi garantiti.

Verifica del requisito di regolarità dei pagamenti

Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?

Nessuna osservazione.

Adeguamento periodico delle garanzie

Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?

Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?

Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?

Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.

Nessuna osservazione in relazione alle proposte illustrate. Con riferimento alla soglia di cui al Q7, non se ne intravede l'opportunità.

Con riferimento ai § 3.3.6 e 3.3.7, si ritiene che 7 giorni lavorativi ai fini dell'adeguamento delle garanzie possano rivelarsi insufficienti, si propone pertanto di considerare a tal fine almeno 10/15 gg lavorativi.

Con riferimento a quanto proposto in relazione alla soglia di tolleranza progressiva in base al GAR (Q4.), riteniamo opportuno che tali soglie non vengano definite solo in termini assoluti ma anche in funzione della dimensione complessiva della singola

impresa di distribuzione (in termini di POD gestiti), infatti in diversi casi le soglie proposte non troverebbero mai applicazione.

Orientamenti circa il giudizio di rating

Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?

Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?

Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

Si condividono pienamente le considerazioni sottostanti alle modifiche prospettate in relazione agli insoluti contabilizzati negli anni 2018 e 2019 con riferimento alla forma di garanzia prestata mediante giudizio di *rating*. Preoccupano, tuttavia, le ricadute gestionali che imporrebbero un duplice monitoraggio, effettuato su base alternativamente mensile e trimestrale, intersecato con le informazioni di carattere finanziario relative al giudizio di *rating* detenuto dagli Utenti del Trasporto e dalle variazioni del medesimo, le quali non sono nella disponibilità del distributore, e tutt'altro che regolarmente vengono fornite dagli Utenti nonostante gli obblighi previsti dal CADE in tal senso.

A nostro avviso è possibile operare alcune semplificazioni senza sminuire l'efficacia delle azioni di monitoraggio prevedendo che, qualora si verifichi un incremento rilevante dei POD serviti dall'Utente del Trasporto, **i soli operatori in possesso di giudizio di rating creditizio pari o inferiore a BBB/BBB+ di Standard&Poor's Corporation e Fitch Ratings o Baa1/Baa2 di Moody's Investor Services siano tenuti a garantire l'intero ammontare del GAR^{newPOD} tramite garanzie tradizionali, e ne siano, invece, esentati gli operatori in classe di rating superiore.**

Orientamenti circa la fideiussione assicurativa

Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?

Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se sì, motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).

Si accolgono con apprezzamento le modifiche prospettate in tema di fideiussione assicurativa, a tale proposito riteniamo, infatti, che **l'ammissione di fideiussioni**

emesse da un istituto che detenga un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- di Standard&Poor's Corporation e Fitch Ratings o Baa3 di Moody's Investor Services sia un intervento adeguato a fornire maggiore solidità al sistema. A tale proposito non condividiamo quanto proposto al Q13 in relazione all'ammissione di istituti non dotati di rating poiché in generale una significativa raccolta di premi assicurativi non corrisponde necessariamente ad una corrispondente consistente affidabilità nella corresponsione di eventuali garanzie.

Con riferimento alla proposta di cui al paragrafo 3.5.3 sub a) inerente la richiesta di sostituzione della fideiussione a seguito di eventi che potrebbero comportare il rischio di mancata escussione, rileviamo alcune criticità in merito al compito posto in capo all'impresa di distribuzione di rilevare tempestivamente tali eventi, stante l'indisponibilità di tali informazioni e la non univoca potenziale fonte. Proponiamo, pertanto, che venga considerata alla stregua di una facoltà aggiuntiva, ma non di una nuova attività necessaria e dirimente posta in capo agli operatori.

Oltre alle misure poste in consultazione, e alla luce delle criticità evidenziate in tal senso negli ultimi anni, si propone di prevedere **l'ammissione di sole fideiussioni escutibili a prima richiesta introducendo la facoltà per l'impresa distributrice di non accettare garanzie che prevedano condizioni limitative all'operatività della polizza (a solo titolo di esempio il mancato pagamento del premio iniziale o di proroga, la mancata prestazione di garanzie da parte del garantito).**

Entrata in vigore delle disposizioni

Le attività di recepimento ed implementazione delle presenti modifiche non possono essere inferiori a **4 mesi**, considerando la sequenzialità delle azioni da porre in atto con riferimento alle imprese di distribuzione e di vendita.